

CAPITOLO SESTO

L'approccio per l'adozione o l'aggiornamento del modello per i reati ambientali: standardizzazione *versus* customizzazione

di Mara Chilosì

SOMMARIO: 6.1 Generalità – 6.2 Le peculiarità dei reati ambientali da considerare nell'implementazione del modello 231 – 6.3 Il possibile concorso tra reati ambientali ed altri reati del “catalogo 231” – 6.4 Gli effetti dell'introduzione della responsabilità dell'ente derivante da reati ambientali – 6.5 Il modello 231 “su misura”. L'importanza della “mappatura” dei rischi – 6.6 La prevenzione dei reati ambientali attraverso l'adozione di “standard” tecnici ed organizzativi. Il rapporto con i sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 o al regolamento EMAS – 6.7 Perché la norma UNI EN ISO 14001 e il regolamento EMAS possono essere considerati “migliori tecniche disponibili” o comunque essere assunti quali *best practices* di riferimento – 6.8 L'adozione del modello 231 nelle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale (o di procedure operative formalizzate) – 6.9 Modelli 231 e principio di effettività – 6.10 La scelta sul “dimensionamento” del modello o di sue singole “parti speciali” – 6.11 Le fasi per l'implementazione della “parte speciale reati ambientali” del modello 231

6.1 Generalità

È stato efficacemente osservato dai primi commentatori del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121¹ che l'introduzione delle fattispecie ambientali nel “catalogo” dei “reati-presupposto” della responsabilità da reato degli enti ha determinato il definitivo ingresso della disciplina dettata

¹ L'espressione è stata utilizzata da C. RUGA RIVA in diverse occasioni di dibattito.

dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nella “fisiologia” dell’impresa (ingresso già avviato dall’inserimento, nel “catalogo”, dei reati colposi di omicidio e lesioni personali gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche) e, conseguentemente, l’adozione di strumenti di *compliance* anche da parte delle piccole e medie imprese, in precedenza ancora restie, soprattutto se di impostazione “padronale” e non “manageriale”, a dotarsi di un “modello di organizzazione, gestione e controllo”.

6.2 Le peculiarità dei reati ambientali da considerare nell’implementazione del modello 231

I reati ambientali presentano marcati tratti di peculiarità, se confrontati con gli altri “reati-presupposto”, finanche rispetto a quelli di omicidio e lesioni personali gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche, con i quali pure non mancano affinità e aspetti di contiguità.

Certamente l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, tanto sul diritto sostanziale, quanto sulla disciplina della responsabilità da reato degli enti nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, rappresenta un importante riferimento anche per chi intende approcciarsi al tema della prevenzione dei reati ambientali e in questo stesso volume non possono perciò mancare richiami ad essa. Comuni sono infatti le riflessioni in ordine, ad esempio, alla centralità del principio di *effettività* nella applicazione ed interpretazione delle norme sostanziali; alla ammissibilità ed efficacia della delega di funzioni (aspetto fondamentale nell’ambito dei “modelli 231”); alle norme tecniche ed alla loro rilevanza rispetto all’accertamento della sussistenza della colpa (della persona fisica, così come della persona giuridica); alla configurabilità di un “interesse” o “vantaggio” dell’ente rispetto alla commissione del reato-presupposto; alla necessità o meno, ai fini della “tenuta” del modello 231, di “misure” che possano essere “eluse solo fraudolentemente” (oltre che alla compatibilità di misure siffatte con la natura colposa dei reati in questione); alla possibile responsabilità penale dei membri dell’organismo di vigilanza rispetto al reato-presupposto in caso di omessa o insufficiente vigilanza sull’osservanza del modello 231.

Nondimeno, le fattispecie di cui all’art. 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001 ed i reati ambientali in generale richiedono un

approccio specifico e non “appiattito” su quello adottato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che tenga conto delle loro peculiarità (trattasi per lo più di reati di condotta, di natura prevalentemente contravvenzionale, suscettibili per la maggior parte di essere estinti mediante oblazione, costruiti sul modello di pericolo astratto, consistenti in violazioni formali o comunque connesse ad adempimenti di natura amministrativa, spesso previsti da “norme penali in bianco”, apparentemente “comuni” eppure sostanzialmente “propri”, permeati da un elevato livello di tecnicismo²), ma soprattutto che consideri il “formante giurisprudenziale”³, che, nel settore ambientale, costituisce sempre più una *nuova* fonte del diritto e dal quale, pertanto, non può certamente prescindere nella implementazione (o nell’aggiornamento) del modello 231 per la prevenzione dei reati ambientali.

6.3 Il possibile concorso tra reati ambientali ed altri reati del “catalogo 231”

Ulteriore aspetto da considerare è che i reati previsti dalla legislazione ambientale (primo fra tutti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*, e tutte le altre norme settoriali) spesso vengono contestati in concorso con altre fattispecie di reato, previste dal codice penale o da discipline speciali, che a propria volta possono o

² Per approfondimenti sulla tutela penale dell’ambiente si veda l’ampia dottrina sul tema, fra cui: R. BAJNO, *Ambiente (tutela dell’) nel diritto penale*, in *Digesto discipline penali*, I, Utet, Torino, 1987, 115; A.L. VERGINE, *Ambiente nel diritto penale (tutela dell’)*, in *Digesto discipline penali*, App., IX, Utet, Torino, 1995, 757; P. D’AGOSTINO-R. SALOMONE (a cura di), *La tutela dell’ambiente. Profili penali e sanzionatori*, in A. DI AMATO (diretto da), *Trattato di diritto penale dell’impresa*, vol. XI, Cedam, Padova, 2011; F. GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Cedam, Padova, 2005; P. FIMIANI, *La tutela penale dell’ambiente*, Giuffrè, Milano, 2011; L. RAMACCI, *Manuale di diritto penale dell’ambiente*, Cedam, Padova, 2009; G. DE SANTIS, *Diritto penale dell’ambiente. Un’ipotesi sistematica*, Giuffrè, Milano, 2012; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, Giappichelli, Torino, 2011.

³ Per acute considerazioni di carattere più generale sul ruolo assunto dal giudice nella creazione del diritto v. F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005, 115 ss.

meno determinare la responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 (con sanzioni generalmente più pesanti a carico dell'ente e dunque con la possibilità di adottare le misure cautelari previste dal decreto): reati associativi⁴ e di criminalità organizzata, falsi, truffa aggravata ai danni della P.A.⁵, corruzione e concussione⁶, reati informatici⁷, disastri, danneggiamenti, riciclaggio ecc.⁸; per non considerare poi l'evenienza che problematiche ambientali possano esse stesse rappresentare il presupposto per la commissione di altri reati, come l'ipotesi dell'inquinamento che possa determinare un pericolo per la salute dei lavoratori o il caso in cui "passività ambientali", sottostimate o addirittura occultate, possano costituire l'oggetto di false comunicazioni sociali⁹.

⁴ V. Cassazione penale, Sezione Terza, 20 aprile 2011, n. 15657 (pronuncia nota soprattutto perché con essa la Cassazione ha affermato l'applicabilità del decreto legislativo n. 231 del 2001 ad un'impresa individuale operante nel settore dei rifiuti, applicabilità negata, invece, da Cassazione penale, Sezione Quarta, 23 luglio 2012, n. 30085).

⁵ V. Cassazione penale, Sezione Quarta, 5 luglio 2012, n. 26188. In dottrina v. L. PRATI, *La gestione illecita dei rifiuti e la "truffa ambientale"*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2003, 6, 1055.

⁶ V. Cassazione penale, Sezione Seconda, 10 gennaio 2011, n. 234 (pronuncia nota soprattutto perché con essa la Cassazione ha affermato che la Autorità d'ambito costituita da enti pubblici territoriali nella forma di società per azioni con compiti di svolgere, secondo criteri di economicità, le funzioni in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è soggetta alla normativa in materia di responsabilità da reato degli enti).

⁷ Rispetto ai reati informatici, il rischio sarà notevolmente incrementato a seguito dell'avvio a regime (se mai esso avverrà) del SISTRI – Sistema informatico della tracciabilità dei rifiuti.

⁸ Sul tema v. A. ARDITURO, *Le tecniche investigative ed i protocolli di indagine in materia ambientale ed i rapporti con la criminalità organizzata*, relazione al Tirocinio e formazione professionale del Consiglio Superiore della Magistratura, nona commissione, incontro di studio del 25-27 marzo 2009.

⁹ Si tenga conto, a tale proposito, che, secondo l'art. 2428 codice civile (come riformato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32), riguardante la Relazione sulla gestione, «[1] Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. [2] L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del

Questo comporta la necessità di effettuare una "mappatura dei rischi" trasversale e di adottare, anche nella "parte speciale" del modello 231 dedicata ai reati ambientali, "controlli" (preventivi e successivi),

risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, *comprese le informazioni attinenti all'ambiente* e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimento agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi (...).

Sul punto si consideri il Principio contabile 19 – I Fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti elaborato dall'Organismo italiano di contabilità, secondo cui: «Nel caso in cui un'impresa per effetto di proprie attività causi danni all'ambiente ed al territorio ed in tal senso debba sostenere oneri per il disinquinamento od il ripristino, accantona tali oneri in un apposito fondo del passivo di stato patrimoniale». Il principio contabile 19 è in corso di aggiornamento, con procedura attualmente in fase di consultazione; il nuovo documento, pubblicato sul sito www.fondazioneoic.eu, prevede, relativamente ai "Fondi recupero ambientale" che: «110. Il fondo recupero ambientale è iscritto a copertura dei costi che la società stima di sostenere per danni cagionati all'ambiente, in seguito a contenziosi per violazione di norme o regolamenti in materia ambientale, ivi incluse di norme sulla sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro. 111. Una società nel caso in cui sia tenuta a sostenere oneri per il disinquinamento od il ripristino, accantona tali oneri in un apposito fondo del passivo di stato patrimoniale. 112. I relativi oneri sono valutati sulla base dei costi che si presume di sostenere in relazione alla situazione esistente, tenendo anche conto degli eventuali sviluppi tecnici e legislativi futuri, di cui si ha conoscenza alla data di bilancio. 113. Il sostenimento dei costi indicati si presume ragionevolmente certo quando la violazione delle norme abbia già dato luogo a provvedimenti amministrativi o procedimenti giudiziari, salvi i casi in cui le contestazioni si ritengano infondate o il relativo esito negativo è ritenuto improbabile. Un esempio di fattispecie che richiede l'iscrizione graduale ad un fondo recupero ambientale è quello relativo all'utilizzo delle discariche. 114. Le società che utilizzano discariche sono tenute, ai sensi delle convenzioni siglate con gli enti concedenti o delle autorizzazioni amministrative e/o commissariali ottenute, al ripristino delle condizioni iniziali dei terreni utilizzati. Sorge, pertanto, per la società una obbligazione per recupero ambientale. 115. Ciò comporta oneri di ripristino (ricopertura con terreno, piantumazione, monitoraggio delle formazioni di gas, smaltimento percolato, analisi ambientali e altri oneri di chiusura e post-gestione delle discariche) che interessano l'economia dell'azienda anche svariati anni dopo l'esaurimento della capacità di contenimento della discarica. 116. Gli oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo ambientale su cui insiste la discarica devono essere imputati per competenza a tutti gli esercizi nei quali è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti. 117. Gli accantonamenti annui che saranno nel tempo iscritti al fondo recupero ambientale sono rapportati ai quantitativi complessivi smaltiti rispetto alla capacità totale della discarica, tenendo anche conto delle eventuali verifiche e stime effettuate dalle Autorità competenti».

non strettamente limitati alla gestione operativa degli aspetti ambientali, nell'ambito di *processi* ed attività generalmente non considerati “sensibili” rispetto agli illeciti di cui si sta trattando (come ad es. la gestione degli aspetti finanziari, degli investimenti, delle operazioni societarie e commerciali).

6.4 Gli effetti dell'introduzione della responsabilità dell'ente derivante da reati ambientali

La responsabilità dell'ente derivante da reati ambientali inclusi nel “catalogo” del decreto legislativo n. 231 del 2001 si configura, coerentemente e proporzionalmente con le pene stabilite a carico delle persone fisiche, in maniera tutto sommato abbastanza blanda anche a carico della persona giuridica: soltanto per le fattispecie più gravi, che appaiono suscettibili di mettere effettivamente a rischio l'ambiente, sono previste sanzioni interdittive (comunque limitate a periodi brevi); per le altre, che sono la maggior parte, la sanzione è soltanto pecuniaria e ciò determina, da un lato, una limitazione dei poteri cautelari tipici della disciplina 231, dall'altro un'ampia possibilità di ricorrere al procedimento per decreto. Questo procedimento (frequentemente adottato anche a carico delle persone fisiche) comporta rilevanti “sconti” di pena, ma anche – quale “effetto collaterale” – una notevole compressione¹⁰ dello strumento del “modello riparatore”, che invece, rispetto ad altri reati, ha rappresentato il vero vaticano (“cavallo di troia” o “testa d'ariete”, dipende dai punti di vista) della *compliance* aziendale nelle imprese italiane.

Va peraltro osservato che, stante il principio dell'autonomia della

¹⁰ Salvo mettere in atto le condotte riparatorie in fase molto preliminare, anche al fine di eventualmente stimolare, una volta adottato o adeguato il modello, l'emissione di un decreto penale di condanna. Va infatti considerato che il presupposto per l'emissione del decreto penale di condanna è che il PM, sulla base di una valutazione in concreto, ritenga applicabile la sola pena pecuniaria. Il ricorso a tale procedimento, pertanto, è possibile anche per i reati che legittimano l'applicazione della sanzione interdittiva, laddove questa non appaia, in relazione allo specifico caso, applicabile (ad es. in presenza di condotte riparatorie di cui all'art. 17 o in assenza dei requisiti di cui all'art. 13).

responsabilità dell'ente¹¹, l'introduzione degli illeciti ambientali nel “catalogo 231” ha contribuito notevolmente (o meglio, stante la lentezza della magistratura ad applicare il decreto legislativo n. 231 del 2001, *potrebbe contribuire* notevolmente) ad incrementare il livello di tutela dell'ambiente nel nostro Paese, posto che l'eventuale estinzione del reato (mediante oblazione o per prescrizione) non incide sulla responsabilità dell'ente, che può comunque essere accertata a prescindere dalla condanna della persona fisica. Per questa ragione è necessario che le imprese destinino adeguate risorse alla prevenzione dei reati ambientali, adottando il modello previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

6.5 Il modello 231 “su misura”. L'importanza della “mappatura” dei rischi

È diffusa ormai la consapevolezza che il modello 231 debba essere realizzato “su misura” della singola impresa, debba essere cioè “personalizzato” per ciascuna diversa organizzazione. Ciò è tanto più vero per la prevenzione dei reati ambientali, posto che essi vengono commessi, generalmente, nell'attività operativa dell'impresa, con modalità che, all'atto pratico, possono essere assai eterogenee e disparate. Diverse fattispecie, inoltre, possono addirittura non applicarsi a seconda del tipo di attività svolta dall'ente, delle dimensioni dello stesso, delle emissioni provocate o delle sostanze impiegate nel processo produttivo (si pensi, ad esempio, a quanto accade in materia autorizzazione integrata ambientale, SISTRI, scarichi idrici, emissioni atmosferiche).

Una simile opera di “customizzazione” (volendo utilizzare un brutto, quanto comune anglicismo) si realizza, peraltro, non già nella individuazione delle misure di prevenzione dei reati (o “protocolli” o “controlli” che dir si voglia), quanto piuttosto nella “mappatura” dei rischi, ossia in quella complessa operazione di individuazione dei rischi di commissione dei reati, in cui, per ciascun reato o gruppo di reati, si va ad indagare *quale* soggetto in *quale* processo aziendale o attività può realizzare

¹¹ Sull'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica v., recentemente, Cassazione penale, Sezione Quinta, 9 maggio 2013, n. 20060.

o contribuire a realizzare, anche in maniera soltanto prodromica, *quale* illecito¹², indicando, anche alla luce della “storia dell’ente”, le possibili modalità attuative, seppur in forma esemplificativa.

Una volta individuati i rischi, le funzioni ed i processi (o attività) su cui intervenire, le misure possono (ed anzi debbono), *pur nella necessità di una selezione mirata e coerente con gli esiti della mappatura dei rischi*, corrispondere a “standard” o comunque a requisiti e principi ricavabili dalla normativa di settore, da fonti istituzionali, da linee guida di associazioni di categoria, da norme tecniche e *best practices*¹³, dalle “migliori tecniche

¹² La legge prevede, in particolare, che «(...) in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (...)» (art. 6, comma 2, lett. a) decreto legislativo n. 231 del 2001).

¹³ Un esempio di *best practice* è fornito dalla *Guida alla selezione dei fornitori di servizi analitici* redatta dalla Direzione Centrale Tecnico Scientifica in collaborazione con il Gruppo Serchim (Servizi Ambientali per l'industria Chimica) di Federchimica – Confindustria, con il dichiarato obiettivo di «fornire alcune indispensabili indicazioni per effettuare una corretta selezione dei fornitori e un corretto acquisto delle analisi, nonché un preciso controllo dei risultati». Gli Autori del documento, nella presentazione, precisano che esso è stato redatto tenendo in considerazione ed avendo a riferimento la disciplina della responsabilità da reato degli enti, al fine di indicare, come Associazione di categoria, «alle società committenti una serie di criteri, volti ad assicurarsi il controllo della qualità dei dati, senza trascurare l'ottimizzazione dei costi», posto che «i risultati della analisi di laboratorio rivestono fondamentale importanza per le imprese, in quanto non solo le analisi sono comprese negli obblighi di legge (tra cui il D.lgs. 152/06 e il D.lgs. 81/08) ma servono anche ad orientare una serie di scelte e decisioni, talvolta di rilevante impatto economico (ad esempio: influiscono sulla scelta delle più idonee tecnologie di bonifica di un sito contaminato e dello smaltimento dei rifiuti; e, inoltre, nella realizzazione degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera, dei sistemi di aspirazione localizzata negli ambienti di lavoro, ecc.)». Con particolare riferimento al decreto legislativo n. 231 del 2001, la Guida rileva che «il D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011 ha inserito alcuni reati ambientali tra i reati “presupposto”. Tra questi, ai fini della nostra guida, rilevano in particolare i seguenti:

- lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose oltre i limiti di concentrazione consentiti;
- la violazione degli obblighi di bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- l'utilizzo del certificato di analisi dei rifiuti falso, o contenente false indicazioni sulla loro natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche;

disponibili” nel settore di riferimento, da *benchmarking*¹⁴.

- il superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (illeciti previsti dal D.Lgs. 152/2006).

Le imprese che hanno adottato Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dovranno quindi valutare se aggiornarli alla luce di queste nuove fattispecie di reati.

In tale quadro normativo, assume sempre maggior rilevanza l'affidabilità dei dati analitici, relativi alle matrici ambientali.

In merito, si evidenzia che il rischio di disporre di dati non scientificamente difendibili deriva da questi fattori: la mancanza di adeguate specifiche contrattuali sulle modalità di consegna dei risultati, che devono essere corredati dalla documentazione relativa alla loro tracciabilità; la pattuizione di prezzi non congrui rispetto ai requisiti di gara, la mancanza di controlli sulla qualità dei dati, una volta ricevuti».

¹⁴ Sul tema sia consentito rinviare a M. CHILOSI, *La responsabilità amministrativa delle imprese per la sicurezza*, in *Ambiente&Sicurezza*, 2011, 30 ss., in cui si è già osservato, relativamente all'adozione del modello 231 per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime colpose con violazione delle norme antinfortunistiche, come «affinché il modello possa essere efficace e, quindi, consentire all'ente, in caso di imputazione, di evitare di incorrere in responsabilità, occorre che esso venga realizzato tenendo conto della specifica realtà aziendale e delle peculiarità che la contraddistinguono. In altre parole, pur riconosciuta la validità e la imprescindibilità degli standard che possono essere presi a riferimento per “misurare” la propria organizzazione (quali i citati standard OHSAS 18001 e UNI INAIL o le Linee Guida Confindustria e ANCE), non esiste un “modello assoluto” che possa essere considerato ugualmente efficace per più realtà aziendali. Così come ogni datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi relativa alla propria impresa, allo stesso modo ogni ente deve costruire il modello che meglio si addice alla propria organizzazione. Si tratta di un'operazione complessa e molto delicata, poiché va purtroppo rilevato che, sino ad oggi, la magistratura ha mostrato di adoperare criteri severissimi di valutazione dei Modelli adottati dalle imprese italiane, tanto che in un solo caso (sentenza del Tribunale di Milano 17/11/2009, tra l'altro non riguardante un caso di incidente sul lavoro) l'ente è riuscito a dimostrare l'idoneità esimente del proprio. A fronte di ciò, i vantaggi connessi all'adozione del modello sono comunque molteplici: prevenzione dei reati e riduzione del rischio sanzionatorio; riorganizzazione e segregazione delle responsabilità; riorganizzazione, razionalizzazione e maggior controllo dei processi aziendali; integrazione dei sistemi di gestione aziendale esistenti; miglioramento dell'immagine nei confronti di stakeholders e shareholders. Inoltre, l'adozione di un SGSL a norma OHSAS 18001 o UNI INAIL rappresenta, come detto, un rilevante elemento di facilitazione nella costruzione del modello, posto che: 1. l'art. 30, comma 5 introduce una presunzione di idoneità delle misure (vale a dire procedure) in esso contenute a prevenire i reati di omicidio e lesioni in violazione delle

Soltanto una simile impostazione può portare, nel tempo, anche attraverso l'applicazione giurisprudenziale¹⁵, a definire l'orizzonte del "dovuto" e del "richiedibile", in senso oggettivo, che il management di qualsiasi impresa necessita di intravedere per poter consapevolmente assumere le proprie scelte strategiche ed i connessi rischi imprenditoriali (con decisione che sarà oggetto di sindacato del giudice qualora le persone coinvolte nell'attività d'impresa commettano reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente).

6.6 La prevenzione dei reati ambientali attraverso l'adozione di "standard" tecnici ed organizzativi. Il rapporto con i sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 o al regolamento EMAS

Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente che i sistemi di gestione ambientale adottati conformemente alla norma UNI EN ISO 14001 o al regolamento EMAS¹⁶ o ad altri schemi volontari costituiscano un *rilevante elemento di facilitazione* nell'adozione del modello 231. Ciò anche in ragione della complessità e dell'elevato grado di dettaglio degli adempimenti previsti dal diritto sostanziale dell'ambiente, la cui violazione fa sorgere il reato-presupposto della responsabilità da reato dell'ente e che, in assenza di procedure operative (siano esse inserite o meno in un sistema di gestione ambientale certificato o conforme ad uno standard), debbono essere disciplinati direttamente nell'ambito dei protocolli del

norme antinfortunistiche; 2. esso può certamente soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 7 del D.lgs. 231/01 relativamente all'attività dei sottoposti. Le attività da compiersi ai fini dell'adozione del modello sono pertanto diverse a seconda che l'ente abbia o meno implementato un SGSL secondo i predetti standard».

¹⁵ Le pronunce che hanno riconosciuto l'idoneità del modello 231 adottato dall'impresa incolpata sono pochissime: oltre alla sentenza del Tribunale di Milano 17 novembre 2009 (confermata in secondo grado con sentenza del 21 marzo 2012 della Corte di Appello di Milano, Sezione Seconda) si segnala la sentenza della Corte di Appello di Torino, Sezione Prima, 2 febbraio 2013, n. 702 (che svolge interessanti considerazioni anche sulla prova).

¹⁶ Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS III) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.